

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2668

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMÌ)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TOGNOLI)

(V. Stampato Camera n. 4986)

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari Esteri e Comunitari)  
della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 febbraio 1991*

---

Partecipazione dell'Italia all'iniziativa europea Eureka Audiovisivo

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana al Segretariato di Eureka Audiovisivo, con sede in Bruxelles e all'Osservatorio audiovisivo europeo, con sede in Strasburgo.

## Art. 2.

1. Le spese relative all'organizzazione del turno di presidenza italiana del Comitato dei coordinatori nazionali, previsto dal 1° luglio 1990 al 30 giugno 1991, gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri provvede a somministrare le somme occorrenti mediante aperture di credito a favore del funzionario delegato di cui all'articolo 3, comma 2, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, e successive modificazioni.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi alla organizzazione della presidenza italiana sono eseguiti in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. I beni in tal modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato. Le somme non impegnate nell'ambito di un esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione della presidenza è presentato, entro nove mesi dalla conclusione del periodo di presidenza, alla Ragio-

neria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti.

#### Art. 3.

1. È istituita, per la durata massima di 24 mesi, una delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del Comitato dei coordinatori di Eureka Audiovisivo, alla quale spetterà il compito di assolvere agli adempimenti necessari per il buon esito della presidenza stessa.

2. La delegazione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta da un funzionario del Ministero degli affari esteri, che la dirige e che svolge le funzioni di funzionario delegato di cui all'articolo 2, comma 2, e da un massimo di dieci unità provenienti da Amministrazioni statali o enti pubblici, tramite distacco o collocamento fuori ruolo.

3. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il capo della delegazione è autorizzato a conferire non più di cinque incarichi speciali, di durata non superiore a 18 mesi, rinnovabili una sola volta e comunque da esaurire entro il termine del 30 dicembre 1991. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri correnti nella Pubblica Amministrazione.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.050 milioni per il 1990, in lire 1.150 milioni per il 1991 ed in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede per l'anno 1990 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e, per il triennio 1991-1993, mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al suddetto capitolo 6856 per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.